

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA****Deliberazione n. 51/2019/FRG**

composta dai Magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Rossella Cassaneti	Consigliere
Rossella Bocci	Consigliere
Alessandro Forlani	Consigliere (relatore)
Francesco Sucameli	Primo Referendario
Raffaella Miranda	Primo Referendario
Emanuele Scatola	Referendario

a seguito della camera di consiglio del 6 marzo 2019 ha adottato la seguente deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n. 2/DEL/2003 e n. 1/DEL/2004 delle Sezioni riunite, nonché con deliberazione n. 229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 1, commi 9 e segg., del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'art. 4 della L. regionale n. 7 del 30 aprile 2002 (Legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 recante il Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari;

VISTO l'art. 26 dello Statuto regionale (Legge Regionale del 28 maggio 2009, n. 6 succ. modificato dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6) secondo cui il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

VISTO l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n°12/SEZAUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013 e n°15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale n. 39/2014 e n. 260/2016;

VISTA la sentenza n. 63/2015/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione:

VISTA la legge R.C. n.1 del 18 gennaio 2016 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016", che all'art. 2. commi 5 e 6. prevede: *"5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti al presente articolo nell'ambito del proprio ordinamento, nonché a individuare il numero minimo delle risorse umane effettivamente indispensabili per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni dei gruppi consiliari, delle Commissioni, dell'ufficio del Presidente del Consiglio e dell'ufficio del Capo dell'Opposizione, anche mediante il comando o il distacco di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o loro partecipate con quote maggioritarie, degli enti strumentali e delle società interamente partecipate dalla Regione Campania. Le risorse finanziarie destinate al Consiglio Regionale per le spese del personale dei gruppi consiliari non possono in ogni caso superare il tetto massimo fissato dalla Conferenza Stato Regioni e dalla normativa nazionale vigente in materia.*

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutti gli incarichi conferiti al personale estraneo all'Amministrazione, escluso quello dei Gruppi consiliari, è delegato a definire le competenze e responsabilità in merito all'instaurazione del rapporto di lavoro in capo all'Amministrazione del Consiglio e per il personale tutto dei relativi oneri amministrativi e finanziari, nonché dei conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. Gli uffici amministrativi del Consiglio regionale individuano, agli esiti di procedura di evidenza pubblica, una primaria impresa assicuratrice cui rimettere, previa convenzione, la corresponsione su base volontaria di trattamenti integrativi previdenziali per i consiglieri regionali con pagamento dei singoli ratei a carico dei medesimi mediante corrispondente decurtazione dell'indennità di carica loro dovuta ai sensi della legge

regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania) anche sulla base del modello contributivo pro-rata previsto alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica.

6. Le risorse finanziarie trasferite o assegnate per il funzionamento dei gruppi consiliari, ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono assoggettate all'obbligo di rendicontazione da parte dei gruppi e non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse non utilizzate dai singoli gruppi nell'anno di riferimento sono utilizzate dagli stessi negli esercizi finanziari successivi fino al termine della legislatura, o eventuale scioglimento dello stesso, alla cui scadenza eventuali avanzi sono reiscritti nel bilancio della Regione a favore del fondo di cui al comma 4”;

VISTA la legge regionale n. 37 del 5 dicembre 2017 “Principi e strumenti della programmazione ai fini dell’ordinamento contabile regionale” che ha abrogato “La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76)”;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n. 0005096/i del 19 febbraio 2019 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 958 del 22 febbraio 2019) con cui è stato trasmesso il rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 - X Legislatura, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, del Gruppo Consiliare “Caldoro Presidente”, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del suddetto decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012;

VISTO il decreto n. 8/2019 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Consigliere Alessandro Forlani;

VISTI il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2018 – X legislatura e gli atti ed i documenti ad esso allegati, pervenuto in data 22 febbraio 2019, presso questa Sezione, dal Gruppo consiliare “Caldoro Presidente” del Consiglio regionale della Campania, protocollati al n° 958 del 22 febbraio 2019;

VISTA l'Ordinanza n. 13/2019, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato la Sezione, per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Alessandro Forlani;

PREMESSO

1. In data 22 febbraio 2019 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2018 del Gruppo consiliare "Caldoro Presidente", entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, e la relativa documentazione.

2. Il controllo sul rendiconto dell'esercizio 2018 del Gruppo consiliare della Regione Campania "Caldoro Presidente" viene espletato, da questa Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n° 174 e di tutte le connesse disposizioni legislative statali e regionali richiamate nei *considerata*.

In base a tale normativa, la verifica effettuata dalla Corte deve riguardare sia la veridicità delle poste indicate nel rendiconto sia la correttezza delle spese sostenute, che devono essere *"riconducibili all'attività del Gruppo"*, nonché la loro corrispondenza in termini quantitativi, con la documentazione giustificativa. Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 39/2014 e n. 260/2016 *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Dal controllo del rendiconto del Gruppo consiliare "Caldoro Presidente", relativo all'esercizio 2018, sono emerse le esigenze istruttorie e le necessità di chiarimenti di seguito specificate.

Si rileva quanto segue:

- la mancata pubblicazione, allo stato, nel sito istituzionale della Regione, del rendiconto suddetto da parte del Consiglio regionale, come prescritto dall'art. 1, comma 10, ultimo periodo, del DL. 174/2012, nonché dall'art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 (*“La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno”*):
- la mancata istituzione dei libri contabili, tra cui il libro giornale, nel quale inserire giornalmente le spese effettivamente sostenute, nonché le entrate, con indicazione della data dell'avvenuto accredito delle somme (cfr. art 8 comma 1 del disciplinare interno sulle modalità di gestione e per la tenuta della contabilità del Gruppo consiliare), come già rilevato con Deliberazione di questa Sezione n. 51/2018.

Alla luce di quanto evidenziato e rilevata la necessità dei chiarimenti specificati, nonché di ogni altro adempimento reputato opportuno, la Sezione di controllo per la Regione Campania.

RITENUTO

di assegnare, per i conseguenti adempimenti, il termine di trenta giorni

PER QUESTI MOTIVI


- dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, del presente atto collegiale, al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti, assegnando il termine di giorni trenta dalla ricezione della presente deliberazione, restando, ad ogni buon fine, la documentazione qui pervenuta, disponibile presso il Servizio di supporto di questa Sezione:

- manda il presente atto collegiale di “comunicazione” al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, al Presidente del Consiglio regionale per il seguito di competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del 6 marzo 2019.

IL RELATORE


Alessandro Forlani



Depositato in Segreteria in data 06 marzo 2019


IL PRESIDENTE

Fulvio Marra Longavita



Il Funzionario preposto

Dott. Mauro Grimaldi



CORTE DEI CONTI SEZIONE REG. DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
06 MAR. 2019
DEPOSITATO